

Deliberazione della Giunta Regionale 8 marzo 2010, n. 46-13495

L.R. 26 ottobre 2009, n. 24 "Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti" - Approvazione prima disciplina attuativa.

A relazione dell'Assessore Ricca:

Con l'entrata in vigore della L.R. del 26 ottobre 2009, n. 24 "Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti" (di seguito indicata come "legge") si impone l'adozione di una serie di provvedimenti attuativi.

L'articolo 11 della legge prevede, infatti, che, "entro novanta giorni dall'entrata in vigore, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con deliberazione definisce:

- a) le modalità di funzionamento della Consulta di cui all'articolo 5;
- b) i criteri e le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, lettere e) ed f) (concernenti i requisiti che le Associazioni dei consumatori debbono possedere per essere iscritte nell'Elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale);
- c) i requisiti di cui all'articolo 7, comma 2 (che la Regione deve prendere in considerazione per l'assegnazione dei contributi per l'attività svolta dalle Associazioni tramite gli Sportelli del consumatore);
- d) le modalità connesse alla richiesta ed all'erogazione dei contributi regionali di cui agli articoli 9 e 10 (per progetti e spese legali)".

Se si analizza il significato e la funzione di detti adempimenti apparirà chiaro come taluni di essi (quelli relativi all'Elenco e alla Consulta) risultino strumentali alla piena realizzazione dell'assetto organizzativo voluto dal legislatore, mentre altri (quelli finalizzati all'erogazione dei contributi per sportelli, progetti e per il ristoro di spese legali) rappresentino il sistema di regole che l'esecutivo regionale è chiamato a predisporre al fine di dare coerenza e trasparenza all'azione gestionale di propria competenza.

I primi, dunque, prescindono dalla necessità di una previa rappresentazione degli obiettivi di politica gestionale che si intendono perseguire, mentre i secondi risultano a questi strettamente correlati e funzionali.

Questa sostanziale diversità, insieme alla circostanza che gli adempimenti organizzativi hanno, in realtà, una precedenza logica e giuridica su quelli gestionali (basti pensare al fatto che la Consulta è – nel paradigma normativo – l'interlocutore necessario dell'esecutivo nell'elaborazione delle strategie consumeristiche), fornisce una preziosa chiave di lettura per definire, in questo scorcio di fine legislatura, ciò che è opportuno avocare alla competenza dell'esecutivo uscente e ciò che, invece, può essere demandato a quello che scaturirà dalla prossima tornata elettorale.

Si vuole con ciò significare che questo esecutivo non intende condizionare le scelte che quello entrante dovrà compiere (e quindi non adotterà le decisioni di cui alle lettere c) e d) dell'art. 11) ma intende, al contrario, avviando il processo di realizzazione dell'assetto organizzativo e dunque adempiendo a quanto previsto dalle lettere a) e b) del medesimo articolo, consentire al nuovo governo regionale di poter avviare, fin dal suo insediamento, le politiche di propria scelta.

Venendo ai principi ispiratori che hanno guidato la redazione dei documenti concernenti la specificazione dei requisiti di iscrizione all'Elenco e delle relative modalità probatorie, essi vanno individuati nell'esigenza di garantire trasparenza, comparabilità, effettività e verificabilità.

In particolare, per quanto concerne i documenti bilancistici si è optato per un modello (ispirato al bilancio in forma abbreviata ex art. 2435 bis C.C.) di facile usabilità e di semplice applicazione (anche per la doviziosa presenza di letteratura di riferimento consultabile all'atto della redazione) adattato alle esigenze delle Associazioni sulla base delle informazioni desunte dalla lettura dei documenti contabili dalle stesse presentate agli Uffici negli ultimi tre esercizi e da cui sono state estrapolate le voci fondamentali e maggiormente ricorrenti.

La rilevante diversità delle prassi bilancistiche riscontrate e l'esistenza di Associazioni assoggettate, a cagione della loro veste giuridica (ONLUS), a specifica normativa contabile, suggeriscono l'adozione di regole flessibili consistenti da un lato in prescrizioni minime inderogabili, dall'altro nella possibilità di adottare fin da subito modelli più articolati e complessi. Questi ultimi (evidenziati nei documenti contabili allegati sub B1) diverranno obbligatori per la generalità delle Associazioni, sia ai fini dell'iscrizione all'Elenco sia ai fini della permanenza in esso, a partire dall'esercizio 2012. I modelli semplificati (allegati sub B2) cesseranno di avere validità con l'esercizio 2011.

Per quanto riguarda il bilancio di missione, strumento fondamentale per descrivere il grado di efficacia raggiunto dalle Associazioni nel perseguire la propria *mission*, vengono individuate le linee guida di cui all'allegato B3.

L'obiettivo, in questo caso, è quello di presentare agli stakeholder (associati – cittadini – finanziatori) un documento trasparente ma che, al contempo, garantisca visibilità all'attività dell'Associazione; dunque, uno strumento a doppia valenza: accountability da una parte e, dall'altra, pubblicizzazione (attraverso documenti di facile lettura, di ampia diffusione e di libero accesso) dell'operato delle Associazioni di Tutela dei Consumatori.

Peraltro, utilizzando il medesimo criterio di gradualità, cui ci si è ispirati nell'adozione dei documenti contabili, l'obbligatorietà del bilancio di missione viene postposta all'esercizio 2012.

Le Associazioni che verranno iscritte d'ufficio all'Elenco, ex art. 14, comma 1, L.r. 24/2009, sono tuttavia sollecitate a dare immediato avvio al processo organizzativo necessario ad un tempestivo approdo al regime definitivo e si dà, a tal fine, mandato agli Uffici di organizzare corsi di formazione e tutoraggio destinati agli operatori delle Associazioni il cui costo di iscrizione sarà a carico della Regione per una quota pari al 90%.

Riguardo invece agli indicatori previsti dall'art. 6, comma 2, lettera f) si è tenuto fedelmente conto delle linee guida, approvate a livello nazionale, da Stato, Regioni ed Associazioni nazionali, nel corso della sessione annuale del CNCU, tenutasi a Bari lo scorso mese di ottobre.

Per quanto riguarda, infine, le modalità di funzionamento della Consulta regionale va detto che, in questa sede, si approva unicamente la disciplina (Allegato C) necessaria per il suo primo funzionamento e che, una volta istituita, essa stessa provvederà, con regolamento interno, a dettare la disciplina ritenuta più confacente.

Si ritiene tuttavia di rendere inderogabili (rispetto a ciò che la Consulta, nell'esercizio della sua autonomia organizzativa, vorrà decidere) le maggioranze previste per le competenze esercitate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettere f) e g) della legge, tenuto conto che l'esercizio delle medesime impone l'assunzione di decisioni ampiamente condivise.

La Giunta regionale, unanime, concorde con l'Assessore proponente;
viste le LL.RR. 24/2009 e 23/2008;

visto il parere favorevole, espresso in data 04/03/2010, dalla VII Commissione Consiliare;

delibera

- di approvare la disciplina attuativa della Legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 ("Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti"), riguardante l'istituzione dell'Elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale, gli schemi del bilancio annuale delle entrate e delle uscite e del bilancio di missione e le disposizioni per il primo funzionamento della Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti, con i contenuti di cui agli allegati A), B) e C) alla presente deliberazione per farne parte sostanziale e integrante;
- di dare mandato alla Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia locale – Settore Programmazione della rete distributiva dei carburanti - Tutela e difesa dei consumatori e degli utenti – di predisporre gli ulteriori atti necessari per l'iscrizione all'Elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale e per la costituzione della Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti;

- di dare altresì mandato alla medesima Direzione di organizzare, in materia bilancistica, corsi di formazione e tutoraggio destinati agli operatori delle Associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti iscritte d'ufficio nell'Elenco, ai sensi dell'art. 14, comma 1, L.r. 24/2009, prevedendo che il costo di iscrizione sia a carico dell'Amministrazione regionale per una quota pari al 90%.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato